

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 139

Data: 28/04/2023

OGGETTO: Integrazione Studio Liva per anticipo spese relative all'indennità di mediazione nella causa Inwit S.p.A. - procedimento relativo al pagamento ratei di affitto per impianti di radiodiffusione - CIG Z3139059D8

LA RESPONSABILE

RICHIAMATA la delibera di GC n. 114 del 04.12.2020 avente ad oggetto:" Incarico di assistenza legale e difesa per richiesta di emissione decreto ingiuntivo nei confronti della società Vodafone Italia SpA e Inwit SpA per mancato pagamento canone di locazione per impianto di telecomunicazione mobile";

VISTA la determina n. 486 del 21.12.2020 adottata dall'ufficio Urbanistica ad oggetto:" Affidamento incarico assistenza legale e difesa per richiesta emissione decreto ingiuntivo nei confronti della società Vodafone Italia spa e Inwit spa per mancato pagamento canone di locazione per impianto di telecomunicazione mobile – CIG Z122FD174A" con la quale si affidava l'incarico di patrocinio legale consistente nella assistenza legale e difesa per richiesta emissione decreto ingiuntivo nei confronti della società Vodafone Italia spa e Inwit spa per mancato pagamento canone di locazione per impianto di telecomunicazione mobile all'avv. Guido Liva con studio legale a Rho (MI) in via Cardinal Ferrari n.109 all'avv. Guido Liva;

RICHIAMATA la determina successiva n. 503 del 12.12.2022 con la quale si integrava l'incarico all'avv. Liva, a seguito dell'opposizione ai decreti ingiuntivi proposti dalla soc. INWIT SpA che ha di fatto ha di fatto realizzato un giudizio ordinario di cognizione, avanti il Tribunale Ordinario di Milano a cui lo Studio Liva ha dovuto con tempestività disporre fase di studio della controversia e fase introduttiva al giudizio (comparsa di costituzione), per un importo complessivo di € 6.217,99,

VALUTATO poi ora opportuno dare seguito a quanto disposto dal giudice con ordinanza del 05.09.2022 (proced. RG n. 31428/2021) avviando una procedura di mediazione fra le parti, proprio in relazione al presupposto del Comune di Pogliano di trovarsi nella condizione di mancato versamento di canoni di locazione (e non concessione) istituto per la quale la mediazione si configura obbligatorio presupposto per la eventuale procedibilità nella domanda giudiziale (ex art. 5, comma 1bis, D. Lgs. 28/2010);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

PRESO ATTO che l'autorizzazione protempore al Sindaco per la resistenza nel presente giudizio è avvenuta con la delibera di GC n. 113 del 30.11.2022;

DATO ATTO che nell'imminenza della necessità del versamento dell'indennità di mediazione davanti all'Organismo Forense di Conciliazione, lo studio Liva ha provveduto ad anticipare l'importo di € 400,00 oltre IVA, che ora gli va riconosciuto;

VERIFICATO che l'importo opra citato di € 488,00 trova copertura sul cap. 270 del Bilancio 2022/2024 – esercizio 20223,che mostra la necessaria capienza;

RICHIAMATO il "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/7/2021 e nello specifico il combinato disposto dei commi 10 e 11 dell'art. 2 e di quanto previsto dall'art. 6;

VISTE le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 12 emesse da ANAC nella specifica materia degli affidamenti a legali, approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 50/2016, nelle materie di cui infra e verificato quanto previsto dall'art. 1, c. 2 lett. a) del DL "Semplificazioni" n. 76/2020 come conv L. 120/2020, modificativo dell'art. 36, comma 2, del D L.gs. 50/2016, che prevede per gli affidamenti di modico valore la possibilità di procedere ad affidamento diretto;

Dato atto altresì che lo studio nella lettera di incarico ha autocertificato di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dell'art. 80 e il possesso dei requisiti di legge previsti dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, e che sono state acquisiti agli atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e il il documento relativo alla regolarità contributiva;

Visto il CIG **Z3139059D8** appositamente integrato;

CONSTATATO perciò che sussistono i presupposti di legge e di opportunità per procedere all'integrazione della spesa relativa al presente incarico;

Verificato che il presente intervento trova copertura sul cap. 270, del bilancio triennale 2022/2024 esercizio 2022 (come meglio specificato nel determinato) relativo alle spese per liti e arbitraggi, sul quale risulta la necessaria capienza alla copertura della spesa in questione;

Richiamato l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida n. 3 ANAC, che prevedono la necessità di individuare un Responsabile Unico del Procedimento e, nel caso non specificatamente indicato, ricade nella figura che adotta l'atto di affidamento;

Richiamate le disposizioni previste negli affidamenti sottosoglia dal PTPCT approvato con delibera n. 39 del 31.03.2021;

Espressamente richiamati i seguenti artt. Del D. Lgs. 267/2000:

- l'art. 192 (determina a contrarre) e l'art. 147 bis (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 183 (impegno di spesa) e il combinato disposto degli artt. 107 e 109 (funzioni dirigenziali)

VISTO il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2022-2024":

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 18.01.2023, di approvazione dell'autorizzazione per l'esercizio provvisorio Bilancio e Piano esecutivo di gestione 2023 (parte contabile);

RICHIAMATO, altresì, l'art. 165, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio";

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 1 – comma 775 - della Legge 29 dicembre 2022, n, 197, relativa al "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" che prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023-2025 al 30 aprile 2023;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 14723 del 30.12.2022 con decorrenza dal 01.01.2023 di attribuzione alla Dott.ssa Stefania Meraviglia della Posizione organizzativa dei Servizi al cittadino, Affari generali, servizi scolastici culturali e sportivi e Digitalizzazione e verificata pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto:

DETERMINA

1. Di integrare, per tutto quanto precisato in premessa e qui integralmente richiamato, all'avv. Guido LIVA dello Studio LIVA, via Cardinal Ferrari n. 109 a Rho (MI) − P. IVA 09261230966, l'importo di € 488,00 (derivante da € 400,00 oltre IVA di legge al 22%) per l'anticipazione delle spese di indennità di mediazione davanti all'Organismo Forense di Conciliazione nella causa in opremessa specificata;

2. DI imputare, per il suddetto importo, come di seguito indicato:

	Capitolo	Missione – Programma -	V° livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
ſ					2022	2023	2024	Succ.	
	270	01.02	1.03.02.11.6			X			

- 3. Di trasmettere il presente atto allo Studio Liva per la sua allegazione al già controfirmato disciplinare d'incarico.
- 4. Di dare atto che la predetta spesa sarà liquidata con il procedimento di cui all'Art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di regolari fatture, previa verifica di regolare esecuzione e di regolarità contabile dello studio.
- 5. Di dare atto che le somme di cui al punto precedente vengono impegnate nel rispetto del principio contabile di cui al D. Lgs, 118/201;
- 6. Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante l'ammissibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 D.L. 78/2009);

- 7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile esperire ricorso ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L. 241/90, al TAR della Lombardia nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione (D. Lgs. 104/2010) o in via straordinaria al Presidente della Repubblica, nel termine di 120gg. dalla data di pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e ss. del D.P.R. 1199/1971;
- 8. Di dare atto che in relazione all'adozione del presente provvedimento per la sottoscritta:
 - non ricorre conflitto, anche parziale, di interessi a norma dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013
 - non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art.7 del DPR62/2013
- 9. Di attestare la legittimità, la correttezza e la regolarità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO AFFARI GENERALI E PERSONALE, DIGITALIZZAZIONE dott.ssa Stefania Meraviglia